

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza N. 6 del 19 Febbraio 2016

Acquisizione dalla Rete di Imprese tra PERFORMER SpA (mandataria), T&D Spa e OLIVER &Co (mandanti) di servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013, e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012 e per gli interventi relativi agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d'aria del 30 aprile 2014., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i

Premesso che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della

Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.", come modificata dalle Ordinanze n. 64/2012, n. 74/2012, n. 15/2013, n. 42/2013, n. 113/2013, n. 3/2014, n. 28/2014, n. 70/2014, n. 71/2014, n. 81/2014, n. 16/2015, n. 31/2015, n. 36/2015 e n. 56/2015;

- n. 23 del 22 febbraio 2013 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, come modificata dalle Ordinanze n. 26/2013 e n. 52/2013;

- n. 27 del 12 marzo 2013 recante "Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici", come modificata dall'Ordinanza n. 59/2014;

- n. 91 del 29 luglio 2013 recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico" come modificata dalle Ordinanze n. 75/2014, n. 25/2015 e n. 53/2015;

- n. 97 del 9 agosto 2013 recante "Criteri e modalità per l'accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", come modificata dalle Ordinanze, n. 103/2013, n. 123/2013 e n. 26/2015;

- n. 109 del 25 settembre 2013 recante "Modalità di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività di ricerca di cui all'art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012", come modificata dall'Ordinanza n. 128/2013;

- n. 42 del 23 maggio 2014 recante "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

- n. 33 del 20 luglio 2015 recante "Uso degli strumenti open data a fini di monitoraggio, corretto utilizzo dei fondi assegnati per la ricostruzione, prevenzione alla criminalità, contrasto alle infiltrazioni delle mafie, lotta contro la corruzione";

- n. 42 del 26 agosto 2015 recante "Approvazione della bozza di Protocollo di Intesa tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione e l'Università di Aquisgrana (Germania) per lo sviluppo di un progetto di ricerca denominato "Database Analysis for the Evaluation of Seismic Performance Assessment Tools" – "DatA ESPerT" – attraverso l'acquisizione di documentazione dal sistema informativo Sfinge per analisi statistiche sulle attività produttive danneggiate dal terremoto";

Richiamata, inoltre, la propria Ordinanza n. 6 del 10 luglio 2014 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, di beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d'aria del 30 aprile 2014, come modificata dalle Ordinanze n. 1/2015, n. 5/2015 e n. 9/2015;

Dato atto che:

- con ordinanza n. 16 del 4 marzo 2014 si è provveduto tra l'altro a indire una procedura aperta ad evidenza pubblica (sopra soglia) ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., avvalendosi dell'Agenzia Intercent-ER avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2013, 97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012, e per un importo presunto a base d'asta di Euro 705.000,00 (IVA esclusa);

- nel disciplinare di gara al punto 1 "Oggetto e durata" è previsto che il Commissario Delegato possa ricorrere, entro i tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, a procedura negoziata ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett b) del D.Lgs. n. 163/2006, per attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario;

- con Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo

SFINGE relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012 a favore della Rete di Imprese tra PERFORMER S.p.A. (mandataria), T& D technology and development S.p.A. e Pro Geco Outsourcing e consulting S.r.l. (mandanti), costituita con contratto di Rete di imprese autenticato in data 10 aprile 2014 avanti al Dott. Francesco Natali Notaio in Bologna, Rep. 48618 Raccolta n. 10960, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Bologna 1 al n. 5707 1T, per un canone annuale di euro 375.600,00, oltre ad Iva al 22%, per la durata di diciotto mesi;

Dato atto che il contratto è stato sottoscritto tra le parti in data 7 luglio 2014 ed in particolare il comma 3 dell'art. 4 stabilisce che il Commissario Delegato si riserva di ricorrere, entro i tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale a procedura negoziata, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. i., per attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati;

Vista la comunicazione del legale rappresentante della società OLIVER & Co. Srl relativa alla fusione per incorporazione della società Pro Geco S.r.l., nella società La Sfinge Srl, con successiva variazione della ragione sociale in OLIVER & Co Srl, senza alcuna ulteriore modifica negli altri riferimenti aziendali;

Dato atto che:

- con atto notarile a firma del Dott. Stefano Ferretti, Notaio in Bologna, del 10 dicembre 2014, Repertorio n. 20.851, Raccolta n. 6.249, la società Pro Geco Srl è fusa per incorporazione nella società incorporante La Sfinge Srl, con modifica della denominazione sociale in OLIVER & Co Srl;

- nell'art. 4 del suddetto atto di fusione è previsto che la società La Sfinge Srl subentri di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata ed in tutte le ragioni, azioni e diritti, brevetti, marchi, copyright, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi genere e natura, nessuno escluso o eccettuato;

- l'art. 5 del medesimo atto prevede che ogni persona, ente o ufficio della Pubblica Amministrazione resti autorizzato senza necessità di ulteriori atti a trasferire ed intestare alla società incorporante La Sfinge Srl (attualmente OLIVER & Co Srl) tutti gli atti, documenti,

depositi cauzionali od altro titolo, polizze, brevetti, marchi, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla società incorporata Pro Geco srl e considerare la società La Sfinge Srl (attualmente OLIVER & Co Srl), quale unica titolare di tutte le situazioni ed i rapporti attivi e passivi, diritti, crediti, debiti, esposizioni, posizioni contrattuali ed ogni altro rapporto avente rilevanza giuridica riferibile alla società incorporata;

Visto l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato che:

- data la complessità degli interventi per il riavvio delle attività produttive successivamente agli eventi calamitosi del territorio, in considerazione anche della proroga sopracitata, si rendono costantemente necessarie modifiche ed integrazioni delle ordinanze, al fine di rendere coerenti i criteri e le modalità di concessione dei contributi con le necessità effettivamente rilevate sul territorio ed adeguandoli alle modifiche normative nazionali intervenute a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ed alluvionali, oltre alle normali attività di gestione ordinaria del sistema informativo;

- al fine di raggiungere l'obiettivo suddetto è necessario procedere regolarmente a proroghe e ad integrazioni o specificazioni per la presentazione delle domande di contributo, in coerenza con le modifiche e pertanto l'applicativo SFINGE, conseguentemente deve essere implementato anche delle funzionalità relative alle modifiche introdotte con le Ordinanze Commissariali già citate;

Considerato, inoltre, che il sistema SFINGE, utilizzando il medesimo applicativo, deve essere gestito, aggiornato e sviluppato anche in relazione alle funzionalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e agli eventi atmosferici e alla tromba d'aria del 30 aprile 2014;

Considerato, infine, che, risulta necessario garantire costantemente al Commissario Delegato l'assistenza alla definizione, all'estrazione e alla fruibilità dei dati presenti nel sistema SFINGE, ai fini dell'elaborazione degli stessi, anche a seguito di richieste formalizzate

provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto degli obblighi di monitoraggio degli interventi facenti capo al Commissario stesso;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, per le motivazione sopra esposte, all'acquisizione dei servizi analoghi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. i., al fine di:

- effettuare la manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema informatico sulla base di eventuali modifiche della normativa statale e delle ordinanze commissariali oggetto del presente contratto, aggiornando dinamicamente le procedure informatiche collegate alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012, 23/2013, 91/2013, 109/2013 e ss.mm.ii.;
- fornire assistenza di help desk all'utilizzo dell'applicativo oggetto del servizio sia relativamente alla fase di presentazione delle domande per la concessione dei contributi sia con riferimento alla fase di istruttoria e liquidazione degli stessi, garantendo l'assistenza rispetto alla attività previste dalle Ordinanze sopracitate;
- garantire l'aggiornamento e lo sviluppo dell'applicativo SFINGE anche in relazione alle funzionalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e agli eventi atmosferici e alla tromba d'aria del 30 aprile 2014;
- integrare la piattaforma SFINGE con gli strumenti ed i sistemi regionali;
- effettuare i controlli a campione sulla completezza della documentazione dei fascicoli informatici a conclusione della procedura di liquidazione;
- garantire al Commissario Delegato l'assistenza alla definizione, all'estrazione e alla fruibilità dei dati presenti nel sistema SFINGE, nel rispetto degli obblighi di monitoraggio degli interventi facenti capo al Commissario stesso;

Acquisita e conservata agli atti la nota, Prot. CR/2016/75 del 4/1/2016 con la quale la Rete di imprese citata si dichiara disponibile a realizzare per diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, oggetto della presente ordinanza, i servizi richiesti, in via di ripetizione di servizi analoghi a quelli acquisiti con il contratto sottoscritto tra le parti in data

7 luglio 2014, per un importo di € 563.400,00, oltre ad € 123.948,00 di IVA ai sensi di legge, per un importo complessivo di € 687.348,00.

Ritenuto congruo, coerentemente con l'offerta economica presentata dalla Rete di Imprese in fase di procedura ad evidenza pubblica, l'importo sopra citato;

Acquisito, altresì agli atti, con Prot. CR/2016/4696 del 2/2/2016 il verbale di assemblea degli aderenti della Rete di imprese in cui è stato deliberato di prolungare la nomina dell'Organo comune fino al completamento dei servizi richiesti dal Commissario Delegato, in seguito alla richiesta PG/2015/888865 del 24/12/2015 e alla successiva accettazione della proposta con Prot. PG/2016/23639 del 19/01/2016;

Dato atto che:

- sono stati effettuati con esito positivo i controlli sul possesso, da parte della società PERFORMER S.p.A, della società T& D technology and development S.p.A. e della società OLIVER & Co S.r.l. dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;

- si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per PERFORMER S.p.A., per T&D Technology & Development e per OLIVER & Co. e che risulta che le stesse siano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ;

- il Codice identificativo di gara derivato, attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla procedura di acquisizione in parola, è il n. 6570865156;

Dato atto, inoltre che:

- in data 19/01/2016 con Prot. CR/2016/1941, Prot. CR/2016/1943 e Prot. CR/2016/1938 sono state richieste le informazioni antimafia alla Prefettura di Bologna rispettivamente per PERFORMER SpA, per T&D Technology & Development e per OLIVER & Co.;

- di procedere all'affidamento dei servizi, per motivi di urgenza, in considerazione dell'impossibilità per il Commissario Delegato di interrompere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema SFINGE, garantendo la continuità dell'istruttoria dei progetti, della concessione e dell'erogazione dei contributi, anche in assenza di risposta da parte della Prefettura, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., sotto la condizione risolutiva di recesso dal contratto in caso di esito negativo degli accertamenti;

Viste:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm., ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Richiamati:

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;

- il D.P.R. 1972, n. 633 relativo all' "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.;

- la Legge 244/2007 e ss.mm. recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", art.1, commi dal 209 al 214 e D.M. 3 aprile 2013, n.55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Dato atto che il corrispettivo per i servizi oggetto della presente Ordinanza trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito nella L. n. 122/2012 e s.m.i., così come previsto al comma 5 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1) di acquisire, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, dalla Rete di Imprese tra PERFORMER S.p.A. (mandataria), T& D technology and development S.p.A. e OLIVER & Co S.r.l. (mandanti), servizi finalizzati alla manutenzione e all'integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE e relative alla gestione dei contributi concessi per gli interventi in favore della ripresa delle attività produttive nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e dagli eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, servizi analoghi a quelli già affidati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con Ordinanza n. 16/2014, Decreto n. 1116/2014 e contratto sottoscritto tra le part in data 7 luglio 2014, per un importo di € 563.400,00, oltre ad € 123.948,00 di IVA ai sensi di legge, per un importo complessivo di € 687.348,00;

2) di dare atto che in particolare le attività che la Rete di Imprese dovrà svolgere, , per la durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, ai fini dell'implementazione dell'applicativo SFINGE, come meglio dettagliate nell'offerta tecnica presentata ed acquisita agli atti con Prot. PG/2016/75 del 4/1/2016, sono le seguenti:

- effettuare la manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema informatico sulla base di eventuali modifiche della normativa statale e delle ordinanze commissariali oggetto del presente contratto, aggiornando dinamicamente le procedure informatiche

collegate alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012, 23/2013, 91/2013, 109/2013 e ss.mm.ii.;

- fornire assistenza di help desk all'utilizzo dell'applicativo oggetto del servizio sia relativamente alla fase di presentazione delle domande per la concessione dei contributi sia con riferimento alla fase di istruttoria e liquidazione degli stessi, garantendo l'assistenza rispetto alla attività previste dalle Ordinanze sopracitate;
- garantire l'aggiornamento e lo sviluppo dell'applicativo SFINGE anche in relazione alle funzionalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e agli eventi atmosferici e alla tromba d'aria del 30 aprile 2014;
- integrare la piattaforma SFINGE con gli strumenti ed i sistemi regionali;
- effettuare i controlli a campione sulla completezza della documentazione dei fascicoli informatici a conclusione della procedura di liquidazione;
- garantire al Commissario Delegato l'assistenza alla definizione, all'estrazione e alla fruibilità dei dati presenti nel sistema SFINGE, nel rispetto degli obblighi di monitoraggio degli interventi facenti capo al Commissario stesso;

4) di dare atto che per la realizzazione dei servizi analoghi, oggetto della presente Ordinanza, l'importo di € 563.400,00, oltre ad € 123.948,00 di IVA ai sensi di legge, per un importo complessivo di € 687.348,00, trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2012, convertito in L. n. 122/2012 e s.m.i., così come previsto al comma e dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;

5) di dare atto che, data la complessità delle attività da svolgere, si ritiene necessario approvare lo schema di contratto, allegato parte integrante alla presente ordinanza, che dettagli tempi e modalità dei servizi da svolgere;

6) di dare atto che:

- sono stati effettuati con esito positivo i controlli sul possesso, da parte della società PERFORMER S.p.A, della società T& D technology and development S.p.A. e della società OLIVER & Co S.r.l. dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;

- si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per PERFORMER S.p.A., per T&D technology & development e per OLIVER & Co. e che risulta che le stesse siano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ;

- il Codice identificativo di gara derivato, attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla procedura di acquisizione in parola, è il n. 6570865156;

7) di dare, inoltre, atto, che

- in data 19/01/2016 con Prot. CR/2016/1941, Prot. CR/2016/1943 e Prot. CR/2016/1938 sono state richieste le informazioni antimafia alla Prefettura di Bologna rispettivamente per PERFORMER SpA , per T&D Technology & Development e per OLIVER & Co.;

- di procedere all'affidamento dei servizi, per motivi di urgenza, in considerazione dell'impossibilità per il Commissario Delegato di interrompere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema SFINGE, garantendo la continuità dell'istruttoria dei progetti, della concessione e dell'erogazione dei contributi, anche in assenza di risposta da parte della Prefettura, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., sotto la condizione risolutiva di recesso dal contratto in caso di esito negativo degli accertamenti;

8) di dare atto che alla liquidazione della somma complessiva di € 687.348,00 provvederà con propri atti formali, il Commissario, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, dal DPR n. 207/2010 e s.m., dal D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e dall'art. 17-ter del DPR 26/10/1972, n.633, sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente all'attestazione di regolare esecuzione della prestazione; i relativi pagamenti per parte imponibile verranno effettuati a favore della capogruppo mandataria PERFORMER S.p.A. di Bologna, nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, mentre per la quota relativa all'IVA verrà effettuata a favore dell'Agenzia delle Entrate; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di

Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice: K1LUHC;

9) di nominare come Responsabile del Procedimento il Dott. Roberto Ricci Mingani, Dirigente Regionale, Responsabile del Procedimento "Istruttoria e concessione" nell'ambito del S.I.I. – Area di coordinamento "Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo", suola base dell'Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i. e come Direttore dell'Esecuzione contrattuale, ai sensi del DPR n. 207/2010 e smi, il Dott. Paolo Fabbri, Responsabile del Servizio Informativo-informatico Agricolo Regionale (SIIAR), della Direzione Agricoltura, Economia Ittica, Attività faunistica-venatoria;

10) che copia del presente provvedimento venga pubblicata, ai sensi del d.lgs 33/2013.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna li,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI DI MANUTENZIONE E DI INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE SULL'APPLICATIVO SFINGE RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE, ALL'ISTRUTTORIA ED ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI SULLA BASE DELLE ORDINANZE NN. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013, E SS. MM. II. PER INTERVENTI RELATIVI AL SISMA CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IL 20-29 MAGGIO 2012 E PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI TRA IL 17 E IL 19 GENNAIO 2014, ALLA TROMBA D'ARIA DEL 3 MAGGIO 2013 E AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI E ALLA TROMBA D'ARIA DEL 30 APRILE 2014. CIG 6570865156

Il giorno.....del mese didell'anno 2016

TRA

Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato - ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 - (di seguito per brevità (Commissario Delegato), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52 C.F. 91352270374, in persona del Dott. Stefano Bonaccini

e

RETE DI IMPRESE tra Performer SpA, sede legale in Bologna, via Della Liberazione n. 6, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna, al n. 01867021204, P. IVA 01867021204, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via Della Liberazione n. 6, in

persona del Dott. Andrè Cuoco, legale rappresentante di Performer SpA, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante T&D SpA, sede legale in Bologna, Via Della Liberazione n. 6, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna, al n. 02163591205, P. IVA 02163591205, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via Della Liberazione n. 6, e la mandante Oliver Co. srl, sede legale in Bologna, via Della Liberazione n. 6, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna al n. 02777921202, P. IVA 02777921202, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna via Della Liberazione n. 6, giusta contratto di rete di imprese autenticato dal Dott. Francesco Natali, notaio in Bologna, il giorno 8 (otto) aprile 2013, repertorio n. 48618, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Bologna 1 in data 9/4/2014 con relativo verbale di assemblea del giorno 9 (nove) aprile 2014 e successivo atto di fusione autenticato dal Dott. Stefano Ferretti, Notaio in Bologna, il giorno 10 (dieci) dicembre 2014, Repertorio n. 20.851, Raccolta n. 6.249, con relativo verbale di Assemblea del 29 gennaio 2016 acquisito agli atti con Prot. CR/2016/4696 del 2/2/2016 ;

(di seguito nominata, per brevità, anche **“Fornitore”**)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l'affidamento di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013, 6/2014 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012 e per gli interventi relativi agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d'aria del 30 aprile 2014 .
2. Con la stipula del contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Struttura Commissariale a fornire i servizi oggetto del presente contratto, con le

caratteristiche tecniche e di conformità di cui all'offerta presentata in data 30/12/2015 ed acquisita agli atti del Commissario Delegato con Prot. CR/2015/75 del 4/1/2016, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalla Struttura Commissariale

3. In particolare il Fornitore si obbliga, come specificato nell'offerta, che si intende qui integralmente richiamata, a:
- effettuare la manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema informatico sulla base di eventuali modifiche della normativa statale e delle ordinanze commissariali oggetto del presente contratto, aggiornando dinamicamente le procedure informatiche collegate alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012, 23/2013, 91/2013, 109/2013 e ss.mm.ii.;
 - fornire assistenza di help desk all'utilizzo dell'applicativo oggetto del servizio sia relativamente alla fase di presentazione delle domande per la concessione dei contributi sia con riferimento alla fase di istruttoria e liquidazione degli stessi, garantendo l'assistenza rispetto alla attività previste dalle Ordinanze sopracitate;
 - garantire l'aggiornamento e lo sviluppo dell'applicativo SFINGE anche in relazione alle funzionalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e agli eventi atmosferici e alla tromba d'aria del 30 aprile 2014;
 - integrare la piattaforma SFINGE con gli strumenti ed i sistemi regionali;
 - effettuare i controlli a campione sulla completezza della documentazione dei fascicoli informatici a conclusione della procedura di liquidazione;
 - garantire al Commissario Delegato l'assistenza alla definizione, all'estrazione e alla fruibilità dei dati presenti nel sistema SFINGE, nel rispetto degli obblighi di monitoraggio degli interventi facenti capo al Commissario stesso;
4. Le attività di cui al Contratto non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, e nel rispetto della normativa vigente la Struttura Commissariale può affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall'Aggiudicatario.

Articolo 2 – Gruppo di lavoro

1. Le attività dovranno essere svolte da persone con i seguenti profili:

- 1 supervisore del progetto e referente per il Committente
 - 1 coordinatore delle attività di progetto con esperienza di almeno 8 anni in materia di gestione e coordinamento di operazioni cofinanziate da programmi pubblici e di conoscenza del tessuto economico-sociale del territorio della Regione Emilia-Romagna, con funzioni di supervisione scientifica e metodologica della commessa; sarà responsabile nei confronti del committente dell'avanzamento dei lavori e dei risultati.
 - 1 analista programmatore con esperienza di almeno 5 anni in materia di coordinamento della realizzazione di sistemi informativi complessi aventi ad oggetto l'erogazione di contributi ad imprese.
 - 1 programmatore con almeno 4 anni di esperienza nella realizzazione di sistemi informativi complessi aventi ad oggetto l'erogazione di contributi ad imprese
 - 1 programmatore con almeno 2 anni di esperienza nella realizzazione di sistemi informativi complessi aventi ad oggetto l'erogazione di contributi ad imprese
 - 1 referente con esperienza di almeno 3 anni nel coordinamento di attività di assistenza help desk, agli utenti di procedure on line su temi e dispositivi finanziati nell'ambito di politiche pubbliche
 - 3 operatori con esperienza di almeno 2 anni in attività di assistenza help desk , agli utenti di procedure on line su temi e dispositivi finanziati nell'ambito di politiche pubbliche
 - 1 operatore con esperienza di almeno 1 anni in attività di assistenza help desk, agli utenti di procedure on line su temi e dispositivi finanziati nell'ambito di politiche pubbliche
 - 1 esperto statistico
 - 2 operatore con esperienza di almeno 1 anno in attività di verifica e controllo di documentazione amministrativa e contabile
2. Il gruppo di lavoro indicato dal Fornitore in sede di offerta non può essere modificato né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della Struttura Commissariale.
3. Qualora il Fornitore, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta alla Struttura Commissariale,

indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

4. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti devono avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui deve essere fornita in sede di richiesta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.
5. L'attesa dell'autorizzazione della Struttura Commissariale non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione della Struttura stessa.

Articolo 3 – Durata

1. Il Contratto ha una durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione delle attività. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte della Struttura Commissariale.
2. La Struttura Commissariale provvederà a comunicare formalmente la data di avvio dell'esecuzione del Contratto al Fornitore, ai sensi degli artt. 302 e 303 D.P.R. n. 207/2010;
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Struttura Commissariale si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 308, del D.P.R. n. 207/2010.
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.
5. Se, per qualsiasi motivo, verrà a cessare l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
6. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Struttura Commissariale potrà affidare al Fornitore servizi complementari, non compresi nel Contratto iniziale, che a seguito di una circostanza impreveduta siano divenuti necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

Articolo 4 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Struttura Commissariale assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Struttura Commissariale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura Commissariale e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Struttura Commissariale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Struttura Commissariale.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - eseguire le prestazioni con le modalità e nei termini stabiliti nel presente Contratto e nella propria offerta tecnica ed economica;
 - garantire la continuità del Servizio;
 - uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del Contratto anche intervenute successivamente alla stipulazione dello stesso;
 - impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale per la realizzazione del servizio e dei servizi connessi, secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nella propria offerta tecnica;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Struttura Commissariale di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

Art. 6 - Varianti

1. La Struttura Commissariale potrà richiedere al Fornitore una variazione al Contratto solo nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del rispetto del D.P.R. n. 207/2010.

2. In caso di aumento delle prestazioni ai sensi del 1° comma, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente Contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni ai sensi del 1° comma, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.
4. In accordo con quanto previsto dall'art. 311, comma 6, DPR N. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Struttura Commissariale purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
5. Come stabilito dall'art. 310 del D.P.R.207/2010 nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Struttura Commissariale nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311, DPR N. 207/2010 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 8 – Corrispettivi e oneri

1. La Struttura Commissariale s'impegna a corrispondere al Fornitore per i servizi oggetto del presente contratto un corrispettivo di € 563.400,00, oltre ad € 123.948,00 di IVA ai sensi di legge, per un importo complessivo di € 687.348,00.
2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento di tutti i servizi, di cui al presente contratto e all'offerta tecnica.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Struttura Commissariale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo da parte della Struttura Commissariale sarà effettuato con cadenza trimestrale. Al fine di determinare l'importo di ogni singola fattura, l'importo contrattuale sarà diviso per il numero delle mensilità complessive e il valore così ottenuto sarà moltiplicato per 3.
2. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1 da parte della Struttura Commissariale, nel rispetto dell'esigibilità della spesa ivi prevista, sarà effettuato per stati di avanzamento delle prestazioni, dietro presentazione di relazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento e, relativamente al saldo, di una relazione finale in cui il Fornitore dia conto dell'attività svolta, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore, della verifica da parte della Struttura Commissariale della conformità delle prestazioni rese, rilascio del relativo certificato ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della normativa contabile vigente, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, dal DPR n. 207/2010 e s.m., dal D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e dall'art. 17-ter del DPR 26/10/1972, n.633, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26/3/2015.
3. Le fatture saranno emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti: a) dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", b) dalla comunicazione da inviarsi al fornitore contestualmente all'ordinazione della fornitura recante, tra le altre, le informazioni relative all'impegno; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice: K1LUHC;
4. La società capogruppo mandataria del Fornitore ha l'obbligo di comunicare alla Struttura Commissariale l'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti eseguite dalla stessa e dalle mandanti della Rete di imprese, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta presentata e contenuto nell'atto costitutivo e nel verbale di Assemblea. Le verifiche eseguite dalla Struttura Commissariale sul complesso delle prestazioni fornite dalla mandataria e dalle mandanti comporteranno l'emissione del certificato di conformità nel quale si darà conto degli importi che saranno oggetto di fatturazione da parte dei soggetti coinvolti. Ogni componente della Rete di Imprese

emetterà le fatture nei confronti della Struttura Commissariale in base al certificato di conformità rilasciato dalla Struttura stessa, con i riferimenti relativi a tale certificato e con l'indicazione degli estremi della Rete di imprese. Il relativo pagamento in favore della capogruppo mandataria del Fornitore avverrà sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dalla società mandataria ed alla stessa intestato, nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle fatture medesime.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte della Struttura Commissariale
7. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura, da parte della Struttura Commissariale.
8. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
9. L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato.

Articolo 10 - Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

2. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Contratto.
3. Il conto corrente di cui al comma 9 dell'art. 8 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

4. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Struttura Commissariale le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
5. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

Articolo 12 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13 – Penali

1. Durante la vigenza del contratto la Struttura Commissariale ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, al fine di assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
2. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato tecnico, non imputabili alla Struttura Commissariale ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la medesima Struttura Commissariale, si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. In applicazione del comma 3 dell'art. 145 e del dell'art. 298 del D.P.R. n.207/2010 le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, relativo al mese in cui l'episodio che ha generato l'applicazione della penale si è verificato e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.

Le penalità minime che la Struttura Commissariale contraente si riserva di applicare sono le seguenti:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini di cui al punto 2.1.1 dell'offerta tecnica, previsto per l'adeguamento del sistema alle variazioni normative, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Struttura Commissariale una penale pari allo 1‰ dell'ammontare netto contrattuale, relativo al mese in cui l'episodio che ha generato l'applicazione della penale si è verificato;
- per ogni ora di ritardo rispetto al termine indicato al punto 2.2.1, previsto per l'eliminazione delle cause di malfunzionamento del sistema, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Struttura Commissariale una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale, relativo al mese in cui l'episodio che ha generato l'applicazione della penale si è verificato;
- Per ogni ora di ritardo, rispetto al termine stabilito dal punto 2.3.5 dell'offerta tecnica, per la risoluzione dei problemi relativi all'assistenza telefonica e telematica di cui all'attività 2 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Struttura Commissariale una

penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale, relativo alla mese in cui l'episodio che ha generato l'applicazione della penale si è verificato.

4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Struttura Commissariale si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Struttura Commissariale, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. La Struttura Commissariale, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvale dell'importo versato quale deposito cauzionale.
7. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso la Struttura Commissariale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Struttura Commissariale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. La Struttura Commissariale si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 5 (cinque) penali, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del Fornitore inadempiente ed incameramento della garanzia a titolo di penalità ed indennizzo, salvo risarcimento per maggiori danni.

Articolo 14 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Struttura Commissariale rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad Euro
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Struttura Commissariale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Struttura Commissariale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Struttura Commissariale.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Struttura Commissariale.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Struttura Commissariale ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Struttura Commissariale ha facoltà di dichiarare il presente contratto risolto di diritto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16 – Risoluzione

1. Oltre alle cause generali di risoluzione dei contratti e a quanto previsto dal presente Contratto, la Struttura Commissariale contraente potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Contratto e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso la Struttura Commissariale può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 5 (cinque) documenti di contestazione ufficiale;
 - b. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - c. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di contrattuale, ai sensi dell' articolo 18 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Struttura Commissariale, ai sensi dell' articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore" ;
 - f. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - g. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
 - h. nelle ipotesi previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,
 - i. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - j. qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - k. nei casi previsti dagli articolo: "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa", "Riservatezza", "Subappalto", "Trasparenza".
3. Qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r. dalla Struttura Commissariale, per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
 4. La risoluzione del Contratto obbliga in ogni caso il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria al fine di assicurare la continuità del servizio residuo.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto la Struttura Commissariale ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte in percentuale proporzionale all'importo di quanto non realizzato.
6. Qualora non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a./r.. In ogni caso, resta fermo il diritto della Struttura Commissariale al risarcimento del maggior danno.

Articolo 17 - Recesso

1. La Struttura Commissariale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Struttura Commissariale.
4. In caso di recesso da parte della Struttura Commissariale, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 18- Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m..

Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Struttura Commissariale e/o di terzi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche della Struttura Commissariale e dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Struttura Commissariale, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Struttura Commissariale ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Struttura Commissariale contraente e, pertanto,

qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Struttura Commissariale debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Struttura Commissariale ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il contratto.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Struttura Commissariale una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Struttura Commissariale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Struttura Commissariale contraente.
3. La Struttura Commissariale contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesima Struttura Commissariale la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Struttura Commissariale, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di

dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 22 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Struttura Commissariale sulla evoluzione tecnica del servizio oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo Contratto.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

Articolo 23- Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare, esclusivamente per la realizzazione delle attività del presente contratto, ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Struttura Commissariale.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico, indirizzo e-mail

Articolo 24 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Struttura Commissariale, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Struttura Commissariale, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 27 – Designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. L'attività di cui al presente Contratto comprende il trattamento di dati personali di seguito specificati e quei trattamenti che in futuro vi verranno affidati per iscritto:
 - Gestione tecnica SFINGE
 - Supporto agli utenti e gestione ticket tramite CRM
 - Verifica documentazione "fascicolo informatico"
2. L'aggiudicazione di tali incarichi comporta la designazione quale responsabile esterno dei suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008. I compiti sono di seguito riportati:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico;

- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007) ;
- e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espreso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;
- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;
- h) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile

di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;

- i) di fornire al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espletteranno, nell'ambito dell'incarico affidato con il presente capitolato, funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore/i di sistema da parte del Titolare, il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;

3. Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

- o nell'invio di specifici report a cadenza annuale, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni (di seguito riportate a titolo esemplificativo e da adattare allo specifico incarico):
- o attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali
- o attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c
- o adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- o predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione).

4. Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.
5. L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in contratto.
6. I Disciplinari tecnici menzionati sono allegati al presente contratto/convenzione/verbale di aggiudicazione/provvedimento di nomina o pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 29 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla Struttura Commissariale di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Struttura Commissariale.

Articolo 30 – Clausola anticorruzione

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o

subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Fornitore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.”

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso la Struttura Commissariale o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n.421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 31 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o di parte di esso da parte della Struttura Commissariale non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto

prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

IL FORNITORE

Stefano Bonaccini

(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Oggetto del Contratto), Articolo 3 (Durata), Articolo 4 (Condizioni del servizio e limitazioni di responsabilità), Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 6 (Varianti), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Corrispettivi e oneri), Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 10 (Adeguamento dei prezzi (eventuale), Articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 12 (Trasparenza), Articolo 13 (Penali), Articolo 14 (Cauzione definitiva), Articolo 15 (Riservatezza), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 22 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 23 (Responsabile del Servizio), Articolo 24 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 25 (Foro competente), Articolo 26 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento), Articolo 27 (Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola anticorruzione), Articolo 31 (Clausola finale).

IL FORNITORE